

Focus Team Private Equity

28 luglio 2025

Focus Team Private Equity**Focus Team Leader****Eliana Catalano**eliana.catalano@belex.com

tel. +39-02-771131

Franco Agopyanfranco.agopyan@belex.com

tel. +39-02-771131

**Autori****Stefano Brunello Dormal**stefano.brunello@belex.com

tel. +39-02-771131

Marco Bossinimarco.bossini@belex.com

tel. +39-02-771131

Francesca Bellosifrancesca.bellosi@belex.com

tel. +39-02-771131

Francesco Olivierifrancesco.olivieri@belex.com

tel. +39-02-771131

Transaction costs sostenuti dalla società veicolo nelle operazioni di MLBO e detrazione dell'IVA: orizzonti (ancora) più chiari grazie alla Commissione Europea**1. La denuncia dell'AIDC**

Generalmente, nell'ambito di operazioni di *merger leveraged buy out*, le società veicolo sostengono *transaction costs*, spesso legati a servizi e consulenze strumentali all'acquisizione delle società *target*, generalmente imponibili IVA.

L'Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto la tesi dell'indetraibilità dell'IVA assolta sui *transaction costs*¹, in ragione dell'attività di gestione "statica" delle partecipazioni svolta dalle società veicolo che non consentirebbe loro di acquisire la qualifica di soggetti passivi IVA, nonostante la successiva fusione nella società *target*.

Sebbene giurisprudenza, sia di merito che di legittimità², si sia espressa favorevolmente sul tema a più riprese – con il riconoscimento della detraibilità dell'IVA sui *transaction costs* in operazioni di *merger leveraged buy out*, nonché della possibilità di richiedere il rimborso dell'IVA sostenuta e non detratta da parte delle società veicolo – l'Agenzia delle Entrate sembra non aver colto l'occasione per uniformarsi³ al predetto orientamento giurisprudenziale, peraltro condiviso da autorevole dottrina.

A ciò ha fatto seguito la denuncia⁴, presentata dalla sezione di Milano dell'AIDC alla Commissione Europea, basata sull'art. 258 del TFUE e diretta ad ottenere un riallineamento dell'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate alle norme di riferimento con il diritto e la giurisprudenza di stampo europeo.

In particolare, l'AIDC ha sostenuto la soggettività passiva in capo alle società veicolo e la conseguente detraibilità dell'IVA sui *transaction costs* (i)

¹ Si veda, *ex multis*, Circolare n. 6/E del 2016.

² Si segnalano, per la giurisprudenza di merito, la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 3755, depositata il 20 dicembre 2023, nonché la più recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 1178, depositata il 6 maggio 2025. Per la giurisprudenza di legittimità, invece, si segnalano le sentenze della Corte di Cassazione nn. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024. **Per maggiori dettagli, si rimanda alle nostre newsletter del 14 maggio 2024 e 30 settembre 2024 disponibili rispettivamente qui e qui.**

³ Da ultimo, con risposta ad interpello n. 956-731/2025, non pubblicata, l'Agenzia delle Entrate, dichiarando l'inammissibilità dell'istanza per mancanza di obiettive condizioni d'incertezza, ha sostanzialmente confermato la posizione precedentemente espressa, in merito alla non detraibilità dell'IVA sui *transaction costs*.

⁴ Si tratta, in particolare, della Denuncia AIDC Milano n. 17 del 20 giugno 2025.

evidenziando l'errata assimilazione – effettuata dall'Agenzia delle Entrate – delle società veicolo alle *holding* statiche che detengono partecipazioni senza svolgere attività economiche rilevanti ai fini IVA; e (ii) facendo leva sugli stessi principi delineati dalla CGUE, la quale nella sentenza del 14 febbraio 1985, causa C-268/83, sosteneva che “*gli atti preparatori, come il procurarsi i mezzi per esercitare siffatte attività (...) devono già ritenersi parte integrante delle attività economiche*” e ancora che “*il principio di neutralità dell'IVA (...) esige che le prime spese d'investimento effettuate ai fini di una data operazione siano considerate come attività economiche*”.

2. La risposta della Commissione Europea

Come comunicato dalle associazioni di categoria, la Commissione Europea ha risposto alla denuncia dell'AIDC con una *pre-closure letter*, sintetica ma al contempo esaustiva e lineare, con profondi impatti dal punto di vista operativo sul tema in analisi.

La Commissione Europea, formalmente, ha archiviato la procedura di infrazione; tuttavia, nel rigettare le richieste dell'associazione, ha addotto motivazioni che si traducono in un accoglimento sostanziale delle stesse.

In particolare, la motivazione adottata dalla Commissione Europea alla base dell'archiviazione è riassumibile nel **pieno allineamento tra la posizione della CGUE e quella della Corte di Cassazione in merito alla detraibilità dell'IVA sui *transaction costs* in operazioni di *merger leveraged buy out***, rigettando implicitamente la tesi promossa dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto, non essendoci discrasie fra le tesi interpretative della CGUE e della Suprema Corte, la Commissione Europea non ha ritenuto necessario proseguire con la procedura di infrazione.

3. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, continuano a delinearsi, sempre più nitidamente, i margini di percorribilità della strada fondata sul riconoscimento della detraibilità dell'IVA relativa ai *transaction costs* nelle operazioni di *merger leveraged buy out*.

In particolare, (i) se le scelte di strategia relative alla recuperabilità dell'IVA già assolta sui *transaction costs* di passate operazioni presentano ancora alcuni profili di complessità principalmente legati alle modalità tecniche per ottenere il rimborso, (ii) *pro futuro* risulta, invece, ragionevolmente circoscritto il rischio legato alla via della detrazione immediata dell'IVA, essendo ormai sostenibile anche alla luce dell'intervento della Commissione Europea sopra menzionato.

Ciò premesso, sarebbe comunque auspicabile un esplicito allineamento da parte dell'Agenzia delle Entrate alla posizione espressa a livello domestico dalla giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, in linea con la giurisprudenza europea, come da ultimo confermato nella suddetta *pre-closure letter*.

Un intervento dell'Agenzia delle Entrate sarebbe certamente utile anche al fine di ottenere una conferma su quale sia la corretta modalità di recupero dell'IVA versata in passato da parte dei soggetti che, in via prudenziale, non avevano detratto l'imposta in relazione a passate operazioni di *merger leveraged buy out*⁵.

Diventa, in conclusione, sempre più attuale e delineata la possibilità di detrarre l'IVA in via immediata relativamente a future operazioni di *merger leveraged buy out*, così come la recuperabilità dell'IVA non detratta su operazioni concluse in passato.



Focus Team Private Equity

Il Focus Team è una costellazione di competenze in diversi ambiti di attività con focus sul *private equity*.

Eliana Catalano
Societario

Nicola Marchioro
Societario

Franco Agopyan
Societario

Stefano Micheli
Societario

Giulia Bianchi Frangipane
Societario

Umberto Nicodano
Societario

Stefano Brunello Dormal
Fiscale

Vittorio Pomarici
Lavoro

Francesco Casamassa
Societario

Augusto Praloran
Societario

Antonio La Porta
Bancario e finanziario

Gianfranco Veneziano
Societario

Sara Lembo
Antitrust

⁵ Si pensi agli istituti della dichiarazione integrativa e dell'istanza di rimborso.